

01

Mensile
Anno XXXIV
1° Gennaio 2022

Adusbef
Via Bachelet, 12
00185 Roma

RISPARMIO & FUTURO

Periodico di informazione prodotto e distribuito da Adusbef Aps,
finanziato con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.
Sped. in abbonamento Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

A close-up photograph of two hands shaking, symbolizing agreement or partnership. The hands are positioned in the center of the frame, with the fingers interlaced. The background is a soft, out-of-focus green.

**CORSI DI ALTA
FORMAZIONE.
ESPERTI DELLA
COMPOSIZIONE
NEGOZIATA.**

60 ORE / 14 LEZIONI / 23 • 11 / 24 • 1



Dalla parte giusta. Quella dei consumatori.

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile

Sen. Dott. Elio Lannutti

Redazione: Antonio Tanza/Fabio Massimo Blasi/
Mauro Novelli/Federico Novelli/Giuditta Satriano/
Alessandra/Rosalba Di Placido/Donato Surano/
Salvatore Ruberti/Mario Fasano/Stella Vera De
Benedittis/Emanuela Mollona/Giuseppe Palamà Tania
Saracino/Patrizia Rossetti/Luisa Frassanito/
Filomena Cosentino/Olga Tanza.

Corrispondenti: Daniele Imbò (LE); Vincenzo Laudadio
(BA); Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA);
Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG);
Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO);
Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino
(VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina
La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD);
Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi); Emanuela
Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela
Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP);
Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD);
Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE);
Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA);
Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR);
Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello
PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR);
Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM);
Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM);
Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo
Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica
Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Dorian
Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA)
Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ);
Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ);
Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS);
Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA);
Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME);
Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR);
Gaspere Di Maria (AG); Guenda Pili (CA);
Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS);
Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE);
Antonio Stagnaro (GE); Jessica Cosseta (CU)

Amministrazione, Redazione e Stampa:

Via Bachelet 12, 00185 - ROMA

Autorizzazione del Tribunale di Roma

N° 299 del 18 maggio 1988

Sommario

- [Non tutti i phishing sono uguali!, pag 2](#)
- [Non sfugge all'interdittiva ex d.lgs 231.01 la srl unipersonale, pag 4](#)
- [L'acf condanna ancora la bapr per la vendita di azioni, pag 6](#)
- [Antitrust: incontro di fine anno in presenza con le associazioni dei consumatori, pag 7](#)
- [Inadempimento del mutuatario e garanzia Confidi, pag 8](#)
- [Poste passive indebite: dopo 12 anni ottiene giustizia, pag 9](#)
- [2° incontro con Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani, pag 10](#)
- [Campagna 5 x 1000, pag 11](#)
- [Notizie Adusbef e finanziamenti, pag 12](#)

NON TUTTI I PHISHING SONO UGUALI!

Recenti orientamenti dell'Arbitro Bancario in materia di vecchio e nuovo Phishing.

Alla luce dei numerosi attacchi phishing che colpiscono gli utenti di servizi di pagamento elettronici, è giusto chiedersi se tale frode informatica abbia assunto oggi elementi di novità oppure possa essere considerata come un attacco *Phishing* classico.

Il dubbio emerge da un nutrito orientamento formatosi nella giurisprudenza dell'Arbitro Bancario che considera i nuovi attacchi di *Spear Phishing* (in cui l'hacker prende di mira una sola persona, non una moltitudine indefinita di soggetti, che deve il suo nome all'inglese *spear*, che significa lancia o trafiggere) come una semplice variante degli attacchi phishing per così dire "classici".

È quindi opportuno, per rispondere al quesito, tracciare brevemente i tratti caratteristici di queste due tipologie di frodi.

Da un lato il *Deceptive Phishing* si caratterizza per un invio di numerosi messaggi attraverso vari canali comunicativi (mail, sms, telefono) ad altrettanti sconosciuti destinatari, volti a captare la fiducia di essi attraverso un messaggio che apparentemente proviene da un ente attendibile. Lo schema di truffa è ormai noto, ma le numerose varianti a cui questa frode può dare vita le hanno permesso nel tempo di rimanere efficace nel tempo.

I nuovi attacchi di *Spear Phishing*, invece, presentano uno schema esecutivo estremamente innovativo rispetto alle precedenti forme di *Phishing*. La vittima riceve un sms apparentemente proveniente dal proprio intermediario e, successivamente, viene contattato telefonicamente proprio dall'hacker che si finge un operatore della banca pronto a risolvere un falso problema che, ormai, ha già spaventato l'utente ignaro della truffa che

sta subendo e del tutto in buona fede, grato alla propria banca di prendere immediatamente delle contromisure rispetto agli attacchi informatici.

La grande componente ingannevole di quest'attacco risiede proprio nell'invio di un sms artefatto con tecniche di *spoofing* che, oltre a modificare l'sms facendolo apparire come proveniente dalla banca del cliente, permette il suo inserimento nello *smartphone* della vittima tra quelli genuini, già realmente ricevuti dal proprio istituto di credito.

Questa intromissione nel vero canale di comunicazione cliente-banca ha certamente l'attitudine di rendere particolarmente efficace l'artificio di tali truffe digitali, segnando un'importante innovazione rispetto alle ormai obsolete ipotesi di *Deceptive Phishing*, incentrate sull'invio di messaggi mail o sms a ignoti destinatari fingendosi enti attendibili.

Si tratta allora di stabilire se questi nuovi attacchi possono essere considerati o meno una variante del phishing "classico".

L'utilità di un'indagine non è di poco conto, poiché le conseguenze giuridiche che discendono dall'inquadramento dell'attacco in termini di *Phishing* innovativo o meno portano a diverse conseguenze all'utente frodato, in termini di rimborso.

Occorre ricordare infatti che la responsabilità dell'intermediario nella prestazione di servizi di pagamento ha natura contrattuale e pertanto grava su di esso un preciso onere probatorio in caso in cui l'utente di tali servizi disconosca come proprio un pagamento disposto invece da terzi.

Un'inversione dell'onere probatorio coerente con la normativa europea di settore che, recepita dal D.Lgs. 11/2010, vede affermato l'obbligo per l'intermediario in tali casi di provare la corretta esecuzione dell'operazione e gli elementi fattuali dai quali deduce la frode, il dolo o colpa grave del cliente. Ciò in quanto unicamente provando tali elementi l'intermediario potrà andare esente da responsabilità e non rimborsare gli importi sottratti alla vittima.

Si tratta allora di capire quale sia il perimetro della prova che incombe sull'intermediario.

Da un lato, la prova della corretta esecuzione dell'operazione dovrà essere sostenuta con la completa e dettagliata produzione dei *Log* informatici delle operazioni fraudolente, utili a dimostrare che non siano intervenute manomissioni nella catena di processi necessari all'esecuzione del pagamento telematico.

Dall'altro, la banca dovrà provare in concreto il contegno negligente del proprio cliente nella causazione dell'evento, evidenziando gli elementi dai quali è possibile desumere la colpa grave del cliente¹.

Proprio tale ultimo aspetto rende evidente la necessità di ricostruire gli schemi esecutivi degli attacchi informatici al fine di rilevare nella loro componente fattuale possibili condotte negligenti della vittima.

Nel *Phishing* classico è ormai principio affermato nella giurisprudenza dell'Arbitro Bancario che la colpa grave del cliente si desume proprio dalla notorietà dello schema esecutivo di truffa, evitabile con l'impiego di un contegno anche solo minimamente diligente.

La vittima, in pratica, è colpevole di abboccare ad un inganno che potrebbe invece evitare con l'impiego di una minima diligenza.

Diverso è invece il caso dell'*sms spoofing* cui abbiamo fatto riferimento quale ossatura principale dei nuovi attacchi *Phishing*.

Questo attacco ha una diversa attitudine di inganno per la vittima, poiché genera una intrusione nel canale di comunicazione tra cliente e banca, capace di renderlo altamente credibile anche per un utente accorto.

Un tratto distintivo che numerose decisioni dell'Arbitro Bancario hanno valorizzato, evidenziandone la pericolosità e la capacità di rendere altamente credibile il contenuto del messaggio "*spuffato*". Proprio tale aspetto, secondo i Collegi dell'Arbitro Bancario impedisce l'attribuzione di profili di colpa all'utente, con conseguente diritto al rimborso delle operazioni fraudolente².

Poste, quindi, tali necessarie premesse occorre tornare a chiedersi se sia possibile considerare tali innovative forme di *phishing attack* come una sem-

plice variante dell'ormai noto *phishing* decettivo. In primo luogo, si rende immediatamente percettibile l'elemento distintivo dell'impiego di tecniche di *spoofing*. In secondo luogo, tali nuovi attacchi sono sorretti da un sinergico e collegato ulteriore attacco di *phishing* telefonico capace di rendere ancor più credibile l'allarme generato nella vittima. Infine, appare indubbia la minore percettibilità di tali nuove forme di attacco, data anche l'intrusione informatica nel vero canale di comunicazione tra cliente e banca, cioè proprio quel canale in cui l'intermediario manda al suo cliente i codici OTP necessari per eseguire le operazioni di pagamento telematico.

A parere di chi scrive, quindi, la debolezza della tesi secondo cui tali nuovi attacchi, caratterizzati da *spoofing*, siano valutabili come semplici varianti del *phishing* "classico"³ emerge proprio dalle argomentazioni giuridiche a sostegno di tali tesi, le quali valorizzano unicamente la cessione di dati dell'utente, senza però prendere in considerazione il diverso scenario in cui avvengono.

Una tesi che in vero è anche contraddetta anche dal Collegio di Coordinamento ABF il quale evidenzia proprio la maggiore pericolosità dell'*sms spoofing* sulla scia del **report dell'European Payment Council 2018**.

È quindi possibile affermare che la possibilità di ottenere in concreto il rimborso di operazioni fraudolente risiede soprattutto in una corretta ricostruzione degli elementi di fatto della truffa che può essere conseguente soltanto ad una corretta lettura dei *Log* informatici.

Per tali motivi Adusbef attraverso i suoi delegati si batte ormai da tempo sia per valorizzare le accennate differenze tra i vari attacchi informatici

¹Sul punto si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 22745/2019 ha infatti enunciato il seguente principio: "La previsione di cui all'art. 10, comma 2, del d. lgs. n. 11/2010 in ordine all'onere posto a carico del PSP della prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utilizzatore, va interpretato nel senso che la produzione documentale volta a provare l'"autenticazione" e la formale regolarità dell'operazione contestata non soddisfa, di per sé, l'onere probatorio, essendo necessario che l'intermediario provveda specificamente a indicare una serie di elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive dell'operazione dai quali possa trarsi la prova, in via presuntiva, della colpa grave dell'utente".

²Ex multis ABF Collegio Milano Decisione n.14691/2020, Decisione 14691/2020

³Collegio Bologna Decisioni n. 7106/2020, 26773/2019. Più recentemente, Collegio Bologna Decisioni del 09/11/2021;

che oggi affliggono i correntisti e soprattutto per la produzione di queste informazioni (Log informatici) da parte degli intermediari in favore delle vittime di queste truffe, quale primo importante elemento utile alla comprensione dell'accaduto. Al pari importante sarà dare corretta evidenza a tutti quegli elementi che permetteranno all'utente truffato di non veder affermata in suo danno una condotta gravemente colposa, e ciò al fine anche di ottenere il rimborso delle somme sottratte.

Ricordiamo infatti come i rischi legati ai servizi di pagamento telematici, secondo l'ormai monolitica giurisprudenza della Suprema Corte, rientrano nel rischio dell'attività professionale svolta, valutabile e prevedibile attraverso opportuni correttivi che devono essere assunti con la diligenza professionale che è propria della figura dell'accorto banchiere: nella sentenza n. 5134/2021, all'esito di una causa seguita dagli scriventi, il Tribunale di Milano ha sottolineato che tale principio statuendo che la Legge "esclude il diritto al rimborso in caso di dolo o colpa grave (del correntista), ammettendolo implicitamente negli altri casi. E' pacifico al riguardo che l'onere della prova gravi sul prestatore del servizio di pagamento, trattandosi del soggetto che eccipisce la causa di esonero da responsabilità".



*Avv. Giovanni Piazza,
Componente Direttivo ADUSBEP Nazionale
Responsabile Lombardia
Delegato di Milano*



*Avv. Francesco Cocchi,
Delegato ADUSBEP di Firenze*

NON SFUGGE ALL'INTERDITTIVA EX D.LGS 231.01 LA SRL UNIPER- SONALE.

Con una recentissima sentenza del 16.02.2021 la numero 45100/21, pubblicata il 6 dicembre dalla sesta sezione penale della Cassazione, ha ritenuto estensibile alla srl a socio unico l'interdittiva a contrarre con la PA, di cui all'art.9 del D. Lgs 231.01, a seguito di condanna della srl e dei suoi apicali per i reati di cui agli artt. 21 e 25 D. LGS 231.01.

L'inciso consente all'occhio attento di cogliere sin da subito la peculiarità di tale pronuncia, decisione che tenendo conto dell'impostazione data dal nostro legislatore alle società ed alla distinzione tra società di persone e società di capitali, non può stupire troppo.

Come noto infatti il legislatore nel distinguere società di persone e società di capitali differenzia le seconde dalle prime per la presenza di un capi-

tale giuridicamente autonomo e separato rispetto alle persone ed al numero dei partecipanti alla società. Ciò che rileva nelle società di capitali, ad uno o più persone, è dunque l'autonomia patrimoniale rispetto alle persone; le imprese individuali, invece, possono avere anche un'organizzazione complessa ma non sono enti e risultano per ciò solo escluse dalla responsabilità amministrativa; che invece si configura senz'altro quando la società unipersonale è partecipata da una compagine di capitali oppure ha un patrimonio e un'organizzazione tali da rendere evidente l'esistenza di un centro d'imputazione d'interessi giuridici autonomo da quello del socio.

Su tali presupposti logico-giuridici gli Ermellini hanno ritenuto non solo di poter estendere alla srl unipersonale la normativa di cui al D. Lgs 231.01, ma anche le sanzioni tipiche del decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti che puniscono in quanto tale non già la persona fisica, autore del reato presupposto (se così accadesse ci troveremmo in quel terreno vietato del ne bis in idem condannando la persona fisica sia per la sua condotta che per la sua posizione di socio della srl), ma la srl, l'Ente, appunto che traendo vantaggio, interesse e profitto dal reato presupposto dell'apicale della srl è soggetta alla sanzione pecuniaria delle quote ed amministrativa dell'interdizione a contrarre con la PA.

Ciò che i Giudici della Suprema Corte hanno voluto sottolineare, dunque, è che a prescindere dalla natura della società occorre dapprima verificare che essa non abbia costituito un autonomo e distinto patrimonio rispetto alle persone, ai soci, così da non apparire detto patrimonio simulatorio rispetto al patrimonio personale: il rischio, infatti, potrebbe essere che la persona fisica, al fine di aggirare le norme del codice penale, possa continuare a contrarre con la PA, attraverso la srl, pur essendo artefice in persona di reati contro la PA da un lato e sottrarsi al risarcimento in caso di condanna al mero conferimento di denaro nella srl. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha già chiarito in maniera del tutto condivisibile che il D. Lgs. 231 del 2001

evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica (Sez. 6, n. 30085 del 16/05/2012, Vinci, 252995; Sez. 6, n. 18941 del 03/03/2004, Soc. Ribera, R.v. 228833), indipendentemente dal conseguimento o meno della personalità giuridica e dallo scopo lucrativo o meno perseguito.

Ne consegue che la responsabilità riferita all'ente è tale in quanto imputabile ad un soggetto diverso dalla persona fisica autrice del reato presupposto, e ciò perché l'ente risponde di un proprio illecito che non coincide con il reato presupposto commesso dalla persona fisica.

Ciò che emerge con chiarezza è la necessità per le imprese, aziende e società di dotarsi di un efficace modello di gestione del rischio ex D. Lgs 231.01. La sentenza, infatti, non dice che se la società si fosse dotata ed avesse attuato un buon modello 231 con amplissime probabilità avrebbe evitato la condanna pecuniaria e la conseguente interdittiva in quanto, come riporta l'art. 6 del D. Lgs 231.01 l'adozione e l'attuazione di un efficace modello 231 è condizione necessaria per far rimanere indenne la società per il fatto reato commesso dal suo dipendente o apicale, anche nell'ipotesi più severa.

<https://www.italiaoggi.it/news/reati-societari-interdittiva-anche-con-un-unico-socio-2543709>



*Avv. Vincenzo Laudadio
Componente Direttivo Nazionale ADUSBEF
Delegato di Bari*

L'ACF CONDANNA ANCORA LA BAPR PER LA VENDITA DI AZIONI.

Publicata oggi l'ennesima condanna da parte dell'ACF nei confronti di Banca Agricola Popolare di Ragusa ritenuta inadempiente ai propri obblighi informativi e di valutazione nella vendita di azioni proprie (Decisione n. 4756 del 13 dicembre 2021).

Protagonisti della vicenda due coniugi, in precarie condizioni economiche e di salute, che avevano investito tutti i risparmi della famiglia in azioni BAPR senza comprendere i rischi delle operazioni e senza essere sufficientemente avvertiti della inappropriata delle operazioni, i quali, disperati per non potere accedere alla propria liquidità necessaria per la cura delle loro malattie, dopo aver richiesto invano l'intervento del Fondo di solidarietà, si erano rivolti alla nostra sede ADUSBEP di Ragusa per avere assistenza. Il caso, dopo attento esame da parte del legale della sede, Avv. Elisabetta Freni, veniva portato all'attenzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la CONSOB, che, dopo aver confutato le tesi difensive della Banca, ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti pronunzie, condannando la Banca resistente al risarcimento del danno.

“Si delinea un orientamento costante dell'Arbitro Consob nella vicenda, che senza mezzi termini sanziona il comportamento della Banca Agricola nella vendita di azioni proprie ai clienti, i quali, come in questo caso, non sono stati informati dell'inappropriatezza delle operazioni in maniera chiara ricorrendo alla sottoscrizione di “clausole di stile” che non soddisfano i requisiti di legge. Orientamento destinato a fare finalmente chiarezza sulle responsabilità della Banca, che non esiteremo a sottoporre anche ai Tribunali competenti per il definitivo accertamento dinanzi alla magistratura ordinaria” questo il commento del legale Adusbep che si è occupato della vicenda.

La Banca dovrà corrispondere ai nostri associati il risarcimento in misura pari alla differenza tra il capitale investito e il valore attuale dei titoli, detratti i dividendi. E i due azionisti anche in virtù dell'accertamento favorevole ottenuto potranno richiedere al Tribunale Ordinario la risoluzione degli acquisti e la restituzione di tutto il capitale investito.

Soddisfazione e cauto ottimismo in casa ADUSBEP per la soluzione positiva delle vicende e costante invito a verificare le modalità di acquisto dei titoli ai risparmiatori coinvolti.

Le nostre sedi sono a disposizione per ogni chiarimento.



*Avv. Elisabetta Freni
Delegata ADUSBEP di Catania e Ragusa*

ANTITRUST.

Incontro di fine anno in presenza con le associazioni dei consumatori.

Roma, 15 Dicembre 2021.

È tempo di bilanci, il Presidente dell'Antitrust Dott. Rustichelli, convoca le Associazioni dei Consumatori per il consueto appuntamento di fine anno, presso la sede dell'Autorità in Roma, Piazza Verdi .

Come si legge nel comunicato stampa inoltrato successivamente all'incontro :

l'Autorità ha presentato i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno e ha illustrato i principali procedimenti che si sono conclusi.

Durante il saluto introduttivo il Presidente Rustichelli ha menzionato il *“forte impegno dell'Autorità nei confronti dei consumatori. In questo periodo - ha evidenziato - essi sono stati più che mai al centro dell'attenzione dell'Autorità, quale categoria particolarmente colpita dagli effetti negativi della pandemia, soprattutto quelli collegati alla crisi economica”*.

A questo proposito ha quindi ricordato che tra gennaio 2019 e luglio 2021 l'attività dell'Antitrust ha comportato il riconoscimento di ristori a beneficio di oltre 580 mila consumatori, per un importo complessivo restituito superiore ai 34 milioni di euro.

Il Presidente ha poi ringraziato le associazioni dei consumatori: *“Voi siete le nostre orecchie e i nostri occhi sul territorio, continueremo ad essere vicini”*.

Oggetto dell'incontro e del dibattito erano le pratiche commerciali scorrette relative:

- 1) a offerte di mercato libero nel settore dell'energia;
- 2) responsabilità delle piattaforme nel settore e-commerce e l'utilizzo da parte delle stesse dei dati a fini commerciali;
- 3) ostacoli al funzionamento dell'rc auto;
- 4) emissione voucher causa covid 19;
- 5) difesa del consumatore durante il covid 19;
- 6) rimborsi in caso di annullamento di eventi.

L'Adusbef ha partecipato all'incontro con l'Avv. Massimo Campanella, il quale ha illustrato alcuni casi e posto alcune problematiche.

Per quanto riguarda i casi, è stato evidenziato l'impegno dell'Associazione nell'inoltro di esposti, in particolare per inadempienze di compagnie aeree, per mancato rimborso del biglietto nei casi di cancellazione dei voli a causa della pandemia, nonché esposti contro società luce e gas nella stipula di contratti non richiesti e con addebiti sproporzionati.

Sulle tematiche, sono stati evidenziati, i numerosi casi di reclami sul fronte sospensione mutui causa pandemia, sospensioni non accordate con scuse varie, con condotte scorrette e contrarie a buona fede contrattuale, perpetrate da alcuni Istituti di credito;

La tematica del fenomeno delle truffe nel trading on-line, è stata particolarmente segnalata.

Infatti le false pubblicità-ingannevoli di personaggi famosi, hanno costituito un importante nonché facile strumento di accaparramento di clientela, per parecchie società che hanno offerto servizi di trading on-line, il problema è stato pertanto posto all'attenzione dell'Autorità, la quale ha risposto che se ne sta occupando.

Infine un fenomeno in crescita nell'ambito delle politiche ambientali è il fenomeno del green washing, con l'ecologismo di facciata .

Le tecniche di marketing, cercano di cogliere quelle istanze verso le quali i consumatori dimostrano una certa sensibilità, e una di queste è rappresentata dalle politiche ambientali.

Proprio in quest'ambito riscontriamo una storatura del sistema di promozione dell'immagine imprenditoriale ossia quel fenomeno denominato green washing.

In buona sostanza un soggetto, costruisce un'immagine di sé falsa, mostrando una spiccata attenzione per l'ambiente e per la sostenibilità del proprio modo di operare, facendo apparire di essere in prima linea nelle iniziative per la tutela e la preservazione del paesaggio.

Il problema è che tutto ciò non risponde a ve-

rità e l'immagine che si crea è ingannevole e fuorviante perché la sostenibilità ambientale del proprio operare è del tutto priva di fondamento. servirà per accaparrare clientela e acquistare posizioni sul mercato, non è poi da escludere che in realtà questa facciata ambientalista possa servire per coprire un'attività inquinante e di grave impatto per l'ambiente.

Rispetto al passato, l'Antitrust può agire d'ufficio e inibire la continuazione della pubblicità; in casi di urgenza, con parere motivato, dispone la sospensione della pubblicità e può prendere i provvedimenti necessari per eliminarne gli effetti; Non è comunque esclusa la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 cod. civ. La sanzione, in questo caso, tiene conto della dimensione dell'impresa e, conseguentemente, del giro di affari a differenza delle sanzioni previste dal D. lgs. n. 190 del 2006 (sul mancato rispetto del Regolamento n. 178 del 2002) ed è un meccanismo che è stato anche avallato da recentissima giurisprudenza del TAR Lazio:

“La sanzione comminabile dall’A.G.C.M. per pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole commisurata al dato del fatturato della società che ne è destinataria mira a garantire l’effettiva efficacia deterrente. Detta sanzione non ha funzione puramente reintegratoria dello status quo ante, e non segue, pertanto, la logica di attuare una matematica corrispondenza con gli effetti pratici della condotta o il vantaggio economico conseguito dal professionista, essendo la stessa finalizzata a garantire un’effettiva efficacia deterrente, generale e speciale”. (T.A.R. Roma, (Lazio) sentenza n. 5449 del sez. I, 10/05/2021).

Sul fenomeno del green washing, l'ecologismo di facciata, si segnala la recente relazione dell'Avv. Antonio Tanza, presidente di ADUSBEF, tenuta presso il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare il 26 novembre 2021 (pubblicata sul n. 12/2021 di Risparmio e Futuro).



*Avv. Massimo Campanella
Componente Direttivo Nazionale ADUSBEF
Delegato di Roma e Civitavecchia*

INADEMPIMENTO DEL MUTUATARIO E GARANZIA CONFIDI.

Quale la reale funzione di Confidi?

Molto spesso imprese ricorrono alla garanzia Confidi per ottenere finanziamenti a tassi agevolati ed avere la tranquillità dell'intervento della stessa Confidi in caso di mancato pagamento dei ratei. Ma non è così.

Infatti, questo tipo di garanzia è di fatto di carattere sussidiario, ovvero “scatta” solo una volta escussi da parte del creditore il debitore ed eventuali garanti.



Sul punto significativa la decisione di Cass. civ. Sez. I, n. 17731/2014, secondo la quale *“La peculiarità di tale “garanzia” offerta dal consorzio fidi, ben diversa da quella dei soggetti che avessero rilasciato fideiussione alla banca erogatrice, ed in sostanza risolvendosi nell’obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall’insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l’esperimento delle azioni di recupero, ha indotto la dottrina ad avvicinare la loro causa a quella più propriamente “assicurativa del credito”.*

Per la giurisprudenza più recente poi *“la convenzione ... Confidi non impedisce l’iniziativa giudiziale della banca nei confronti della parte garantita”, in difetto di diversa documentata previsione “che disponga la necessità della preventiva escussione di Confidi e peraltro l’eventuale pagamento da parte del Confidi, che non è parte del contratto di mutuo ma, quale garante ... importerebbe la surroga di Confidi nei diritti della banca, rimanendo la parte mutuataria sempre obbligata”* (cfr. sentenza Tribunale di Cosenza, n. 1054/2021).

POSTE PASSIVE INDEBITE: DOPO 12 ANNI OTTIENE GIUSTIZIA.

Banca condannata a pagare 30.000,00 euro al cliente

Sono stati necessari 12 anni durante i quali la giurisprudenza in materia è più volte cambiata e così si è imposto il necessario ricorso a diverse integrazioni peritali, fino all’ultima di pochi mesi fa che ha riconosciuto l’illegittima applicazione da parte di un Istituto di Credito di interessi anatocistici (anche se la Banca si era adeguata alla delibera CICR 2000) e commissioni di massimo scoperto sul conto corrente per circa euro 30.000,00.

Tutto era iniziato nel 2009 quando avevamo dato impulso alla causa avanti al Tribunale di Pisa contro un noto Istituto di Credito che non aveva inteso riconoscere il proprio illegittimo modus operandi sul conto corrente del cliente e resistito in giudizio. Complice, come detto, il continuo mutare della giurisprudenza ma anche il succedersi di diversi giudici nel procedimento, finalmente la causa ha visto la luce con l’accoglimento della domanda formulata per conto del nostro assistito.

In particolare il Giudice estensore del Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1489 del 15 novembre 2021, conformemente ai nostri rilievi, ha dato atto che *“L’istituto di credito, sin dal gennaio 2000 si è adeguato alla delibera CICR del 09/02/2000 (circostanza provata dalla documentazione in atti), ma si è limitato a darne comunicazione al correntista, come ammesso da entrambe le parti. Viceversa, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizioni di reciprocità dopo tale data, occorre, ove la previsione sia peggiorativa delle condizioni precedentemente concordate, che vi sia una necessaria pattuizione negoziale espressa fra l’istituto di credito*

ed il cliente. Nel caso di specie, essendo nulle le clausole anatocistiche applicate al contratto di conto corrente per il periodo antecedente all'entrata in vigore della Delibera CICR, l'adeguamento della banca avrebbe dovuto essere oggetto di apposita negoziazione fra le parti, che invece è mancata. La pratica anatocistica è quindi da considerarsi illegittima anche per il periodo successivo alla Delibera CICR e gli interessi passivi da essa derivanti vanno espunti dal rapporto dare/avere fra le parti, secondo il conteggio effettuato nell'integrazione di CTU disposta con ordinanza del 27/10/2020".

E sulla commissione di massimo scoperto che "Sono inoltre fondate le censure relative all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto: da un lato, il contratto non indica espressamente su quale somma debbano calcolarsi le commissioni in argomento, con conseguente nullità della clausola con la quale sono state pattuite ex art. 1346 cc, per indeterminatezza; dall'altro la consulenza tecnica ha accertato che le commissioni applicate sono state calcolate sulla somma massima utilizzata (intrafido o extrafido) dal cliente. Nel caso di specie sussiste una discrasia fra il servizio prestato dalla banca e la metodologia di calcolo della Commissione: le CMS, così calcolate dalla Banca, hanno determinato una duplicazione dei costi dell'utilizzo della somma affidata - servizio già remunerato dagli interessi passivi. È quindi anche illegittima la commissione di massimo scoperto".



Avv. Alberto Foggia
Delegato ADUSBEP di Pisa

2° INCONTRO CON NUOVO SINDACATO LAVORATORI ITALIANI (LI).

Dopo il primo incontro in presenza dei vertici del **Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani** con i delegati ADUSBEP della **Puglia**, tenutosi a Bari il 9 novembre 2021, si è tenuto, a Roma, presso la sede Nazionale dell'Adusbef in via Bachelet n. 12, il secondo incontro, sempre in presenza, con i delegati ADUSBEP di **Lazio**, **Toscana** e **Sardegna**.

Si è lavorato sulla stesura di una comune Carta dei Servizi.



ROMA, 16 dicembre 2021
Sala Garozzo – De Vita



**5x
1000**

**Sostieni i consumatori,
sostieni ADUSBEF!**

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il **5x1000**: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale **03638881007**

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

0	3	6	3	8	8	8	1	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Dalla parte giusta. Quella dei consumatori.

Adusbef

Dal maggio 1987, Adusbef APS ETS combatte aspre battaglie in difesa dei diritti dei cittadini in ogni settore consumerista ed è particolarmente specializzato in credito, finanza e assicurazioni.

Finalità dell'Associazione.

in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

Rapporto con gli associati.

Le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

Struttura, sedi.

Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

Se vuoi aiutarci a continuare le nostre battaglie in difesa dei tuoi diritti, iscriviti all'Adusbef Aps

- Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 numeri rivista R&F) euro €25,00 (1,00 euro per anno quota associativa €uro 23,00 per 12 numeri rivista R&F)
- Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 numeri rivista R&F) euro €12,50 (1,00 euro per anno quota associativa euro €1,50 per 6 numeri rivista R&F)
- Socio ordinario (validità biennale) euro €2,00 (1,00 euro per anno)
- Socio ordinario (validità annuale), euro 1,0
- Socio ordinario sostenitore, euro 100,00

Versamenti su Conto Corrente Poste Italiane
Iban: **IT74S0760103200000070043005**
intestato ADUSBEF;

Oppure su Conto Corrente bancario presso
Monte dei Paschi di Siena SpA
Iban: **IT35Q0103003204000001471949**
intestato ADUSBEF;

Iscriviti online:

https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp

Iscriviti presso la delegazione Adusbef <https://www.adusbef.it/sedi>

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. **GRAZIE DELL'ATTENZIONE.**

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nel 2020 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC. CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

Per difendere meglio i tuoi diritti destina il 5x1000 delle tue imposte a sostegno di Adusbef. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.